

CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE LAZIO/AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO, REGIONE ABRUZZO/PROTEZIONE CIVILE ABRUZZO E COMUNE DELL'AQUILA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO PER I CITTADINI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

L'anno 2016, il giorno _____

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

L'Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio, rappresentata dal Direttore, _____, con sede in via R.R. Garibaldi 7 – 00145 ROMA

E

Il Comune dell'Aquila, rappresentato dal Sindaco On. Massimo Cialente, con sede in L'Aquila, Via San Bernardino 2;

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016, un terremoto di elevata magnitudo ha distrutto alcuni paesi del Centro Italia, ricadenti nei territori delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.394 del 19 settembre 2016, le misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria sono rimesse in capo alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; che curano l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A" successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, come specificato all'art. 4 della richiamata Ordinanza;
- con atto n.484656 del 28/09/2016 il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio è stato delegato alla stipula di convenzioni o accordi connessi con l'emergenza Sisma 2016;

CONSIDERATO CHE

- sul territorio del Comune dell'Aquila, dopo il sisma del 2009, al fine di allocare i numerosi nuclei familiari rimasti privi della propria abitazione, con D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni in L. 24 giugno 2009 n. 77, e con successive Ordinanze governative, è stata disposta la realizzazione, da parte della Protezione Civile Nazionale, di

- n. 4443 alloggi del Progetto CASE e n. 1114 moduli abitativi provvisori, distribuiti su 19 aree e 185 piastre, alloggi successivamente assegnati al Comune di L'Aquila;
- il Comune dell'Aquila ha messo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale tali alloggi del Progetto CASE, affinché venissero destinati in favore della popolazione sfollata, comunicandone formalmente la disponibilità sin dal 25 agosto 2016, ribadita poi con successive comunicazioni prot. n. 87942 del 5.09.2016 e 90929 del 14.09.2016;
 - alcuni nuclei familiari dei comuni di Accumoli e di Amatrice si sono recati direttamente presso il Comune dell'Aquila per avere una immediata ospitalità;
 - il Comune dell'Aquila, previa compilazione da parte dei medesimi cittadini di un modello di censimento contenente i dati come auto-dichiarati, ha provveduto all'assegnazione degli alloggi in via emergenziale sino al 31 ottobre 2016, in comodato d'uso gratuito, con attivazione delle sole utenze per i consumi individuali in capo agli assegnatari stessi;
 - con le suddette note il Sindaco del Comune dell'Aquila ha rappresentato la necessità di definire procedure condivise e fornire indicazioni sulle modalità operative nonché sulle coperture degli oneri correlati;

DATO ATTO CHE

- la Regione Lazio ha manifestato l'intento di farsi carico delle spese di alloggio relative ai cittadini provenienti dai territori regionali di riferimento legittimati a beneficiare di forme di assistenza ai sensi della normativa emergenziale di cui all'evento sisma 2016, procedendo alla stipula di apposita convenzione con il Comune dell'Aquila;
- a seguito dell'incontro tenutosi all'Aquila il 20 settembre 2016 tra rappresentanti della Regione Lazio e del Comune dell'Aquila, si è concordato che la Regione assuma i costi relativi alle utenze delle abitazioni messe a disposizione dal Comune per i cittadini dei comuni laziali colpiti dal sisma legittimati a beneficiare di forme di assistenza, fino alla data di cessazione dei contratti d'uso gratuito;
- nel corso del medesimo incontro si è altresì concordato che, al termine dei contratti e fino al 21 febbraio 2017, la Regione Lazio subentri negli stessi, riconoscendo al Comune dell'Aquila, i canoni convenuti ed assumendo le spese relative alle utenze;

PRESO ATTO CHE

- il DL 12/09/2014, n.133, convertito in Legge n. 164/2014, comma 8-quinquies art. 4, il quale prevede che *“Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni;, per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i*

consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi”;

- il comma 11 ter dell’art. 11 della Legge n. 125/2015 prevede che al comma 8 quinquies del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 164 del 2014, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti *“Tale modalità di riparto può essere utilizzata dai comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1 aprile 2016 i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio anche per il riscaldamento, l’energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto case e nei Map”;*

VISTA

- la delibera di Consiglio Comunale del Comune dell’Aquila n. 29 del 19 marzo 2015 con cui sono stati ridefiniti i canoni a carico di tutti gli assegnatari degli alloggi del progetto CASE e MAP, prevedendo in particolare di applicare per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP), un canone “concessorio”, ai sensi del DL 12/09/2014 n.133, come convertito in L. n. 164/2014, e stabilendo che il canone concessorio è costituito dalle seguenti due voci, applicabili in relazione alla tipologia di assegnatario;
 - *canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni (assimilabili alle spese “condominiali”) che dovrà essere corrisposto da tutti gli assegnatari. Tale canone, in ragione delle spese storiche sostenute, è stabilito in ragione di € 0,60/mq di superficie utile dell’alloggio assegnato, a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni e degli impianti comuni (caldaie, ascensori, etc.), dei consumi di energia elettrica di illuminazione delle parti comuni e degli impianti nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili.*
 - *canone di locazione, che deve essere corrisposto, in aggiunta al canone di compartecipazione da tutti gli assegnatari che alla data del sisma occupavano l’abitazione danneggiata a titolo personale di godimento, escludendo quindi oltre ai proprietari anche i comodatari che derivano il proprio diritto da parenti o affini entro il primo grado e i titolari di altri diritti reali. Tale canone di locazione mensile è così stabilito, in funzione della fascia di reddito ISEE :*

Valore ISEE	Importo Canone Mensile
Sino a € 7.000,00	€ 15,00
Da 7.000,01 e sino a € 10.000,00	€ 25,00
Da 10.000,01 e sino a € 12.000,00	€ 50,00
da € 12.000,01	Accordi Territoriali secondo il valore medio della prima fascia di oscillazione come di seguito

	precisato
--	------------------

Zona	Valore Di Locazione Al Mq/Anno		
	MIN.	MAX.	MEDIO
11S.Antonio	44,89	64,20	54,54
S.Elia-Gignano-Bazzano-Coppito	42,80	57,41	50,10
Assergi-Paganica-Tempera	37,58	50,11	43,84
Sassa-Preturo-Arischia-Pagliare-Cese	34,44	49,06	41,75
Collebrincioni-Camarda-Pescomaggiore	24,00	32,35	28,17
Bagno-Roio-Pianola	22,96	31,31	27,13

VISTA

- la delibera di Giunta Comunale del Comune dell'Aquila n. 172/2015 avente ad oggetto: *Progetto CASE e MAP. Metodo di ripartizione dei consumi di gas per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria;*

VISTI

- il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 rubricato Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- l'OCDPC n. 394 del 19 settembre 2016 recante disposizioni in materia di assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2016;
- l'art. 4 della predetta ordinanza il quale dispone quanto segue: *Misure volte ad assicurare l'assistenza alle popolazioni in forma transitoria. 1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria curano, nei rispettivi ambiti territoriali e in raccordo con i Comuni interessati, l'ordinata attuazione delle diverse misure volte ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'assistenza in forma transitoria alle popolazioni residenti in edifici danneggiati con esito diverso da "A" successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda, articolate come segue:*
 - a) *concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016;*
 - b) *ospitalità presso strutture pubbliche all'uopo individuate;*
 - c) *ospitalità presso strutture alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le Regioni, le Amministrazioni comunali e le organizzazioni rappresentative delle imprese interessate;*
 - d) *utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari;*
 - e) *altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilità tecnica.*

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti tra la Regione Lazio ed il Comune dell'Aquila per assicurare ospitalità in favore alle persone sfollate a causa degli eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i comuni del Lazio.

In particolare, la presente convenzione è diretta ad assicurare una sistemazione alloggiativa alle persone che abbiano i requisiti assistenziali di cui alla normativa emergenziale del sisma 2016 e che, tra le varie soluzioni consentite dalla normativa e conseguentemente predisposte dalla Regione Lazio, optino o abbiano optato per una sistemazione alloggiativa presso gli alloggi del Progetto CASE e MAP del Comune dell'Aquila.

Il Comune dell'Aquila trasmette, in allegato alla presente, gli elenchi degli assegnatari al momento della stipula della presente convenzione.

Sulla base di tale lista, la Regione Lazio comunicherà al Comune dell'Aquila i soggetti che risulteranno, a seguito dei controlli di rito, muniti dei prescritti requisiti assistenziali. Eventuali richieste di alloggi, successive alla data di stipulazione della presente convenzione, saranno verificate dalla Regione Lazio e conseguentemente comunicate al Comune dell'Aquila, al fine di estendere alle stesse gli effetti di tale accordo.

Il Comune si impegna quindi a registrare le presenze degli utenti, trasmettendo settimanalmente l'elenco al seguente indirizzo di posta elettronica: gmassimi@regione.lazio.it, anche al fine di consentire alla Regione Lazio la verifica periodica circa l'effettiva e continuativa permanenza dei soggetti all'interno degli alloggi.

Art. 2 - Oneri a carico del Comune dell'Aquila

Sino alla data del 31 ottobre 2016, tutte le assegnazioni effettuate dal Comune dell'Aquila per le finalità di cui sopra, si intendono concesse in comodato d'uso gratuito.

Dal 1 novembre 2016 e sino al 21 febbraio 2017, il Comune dell'Aquila s'impegna a prorogare l'assegnazione degli alloggi in favore dei nuclei familiari provenienti dai territori laziali legittimati a beneficiare di forme di assistenza di cui al sisma 2016.

Art. 3 - Oneri a carico della Regione Lazio

La Regione Lazio si impegna a rifondere al Comune dell'Aquila i costi per le utenze centralizzate e condominiali intestate alla stessa Amministrazione comunale e dalla stessa già sostenute – per il periodo intercorrente dall'inizio delle assegnazioni fino al 31 ottobre 2016, (*spese di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria*) nell'interesse dei cittadini laziali ospitati.

Dal 1 novembre 2016 al 21 febbraio 2017, la Regione Lazio si impegna a corrispondere al Comune dell'Aquila, per tutti i soggetti aventi diritto, oltre alle suddette spese per i consumi centralizzati e condominiali sopra descritti (gas riscaldamento e acqua calda sanitaria), un importo a titolo locativo, calcolato secondo i meccanismi già descritti in premessa ed attualmente utilizzati dal Comune dell'Aquila in conformità alla disciplina di settore già adottata con riferimento al precedente evento sismico del 2009, ovvero un canone di compartecipazione, come sopra indicato,

ed un canone di locazione mensile degli alloggi in oggetto, quest'ultimo determinato tra le parti in base ai Patti Territoriali, Valore Medio, in relazione ai giorni di effettiva locazione.

Tale metodo di calcolo è ritenuto congruo dalle parti, in quanto conforme ad una normativa che – pur riferita ad un diverso evento sismico e quindi non direttamente applicabile al caso di specie – è finalizzata ad un forte contenimento dei costi a beneficio del conduttore, dando luogo a dei canoni calmierati rispetto ai prezzi di mercato.

In particolare, la Regione Lazio:

1. dal 1 novembre 2016 è tenuta al pagamento mensile del canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni (assimilabili alle spese “condominiali”), stabilito in ragione di euro 0,60/mq di superficie utile dell'alloggio assegnato, in conformità alla deliberazione di Consiglio comunale dell'Aquila n. 29 del 19/03/2015;
2. dal 1 novembre 2016 è tenuta al pagamento mensile del canone di locazione, secondo gli accordi territoriali, avendo a riferimento il valore di locazione al Mq/Anno MEDIO, come indicato in delibera di C.C. dell'Aquila n. 29/2015;
3. dal 1 novembre 2016, è tenuta al pagamento delle utenze centralizzate e condominiali, secondo i criteri individuati dall'amministrazione, in conformità alle citate previsioni di legge;
4. Esulano dalla presente convenzione eventuali consumi attivati direttamente in favore degli assegnatari, da parte dei gestori dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua per ogni singolo alloggio.

Art. 4 - Modalità di fatturazione

L'ammontare di quanto dovuto al Comune per il pregresso – in conformità ai criteri e modalità già indicate in precedenza – è calcolato sulla base dei consumi rilevati per le utenze centralizzate e condominiali con riferimento agli alloggi ed alle presenze effettivamente riscontrate dal Comune. Tale importo sarà fatturato mediante invio di un unico bollettino, riportante una somma onnicomprensiva indicativa del pregresso.

Per quanto riguarda, invece, i consumi generali e condominiali a partire dal 1 novembre 2016, il Comune si impegna ad inviare con cadenza periodica mensile i relativi bollettini di pagamento sulla base delle rilevazioni delle presenze effettivamente riscontrate nel corso del mese stesso.

I bollettini di pagamento devono essere intestati alla Regione Lazio, via R. R. Garibaldi n. 7 – C.F. 80143490581, devono essere trasmesse per posta ordinaria, in originale, al medesimo indirizzo e anticipate a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gmassimi@regione.lazio.it.

I bollettini devono contenere la seguente dicitura “Sisma Lazio 2016”. Non sono accettati bollettini con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L. 136/2010 s.m., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento

(effettivo) delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita.

Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse della Regione Lazio nonché, ove le voci di spesa siano eleggibili, con le risorse statali gestite tramite la contabilità speciale n. 6022, appositamente accesa a favore del Direttore Infrastrutture Regione Lazio – Soggetto Delegato OCDPC 388 2016 Sisma 2016, stante la disponibilità della stessa.

Art. 5 - Accesso ai servizi a domanda individuale

1. Per quanto attiene l'accesso ai servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto scolastico, asili nido, pre inter scuola) e per quanto non espressamente ricompreso nella presente convenzione, le Regioni e il Comune si impegnano a definire con separati atti le modalità di erogazione e di svolgimento degli stessi, ferma restando l'imputazione dei costi a carico della Regione Lazio.

Art. 6 - Efficacia convenzione e risoluzione anticipata

La presente convenzione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione della stessa e fino alla data del 21 febbraio 2017 e può essere prorogata per ulteriori periodi in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, sulla base di quanto deliberato dalle Autorità competenti.

E' fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione con preavviso di 30 giorni, da trasmettersi tramite raccomandata a.r. a cura della parte che vi ha interesse.

E' possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 7 - Controversie e Foro competente

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

2. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro individuato ai sensi di legge.

Art. 8 - Spese di registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Lazio

Comune dell'Aquila

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt.

2 (oneri a carico del Comune dell'Aquila)

3 (oneri a carico della Regione Lazio)

6 (efficacia della convenzione e risoluzione anticipata)

7 (controversie e Foro competente)

Regione Lazio

Comune dell'Aquila
